



## **Oggetto: art.29, comma 1 lett. a), b), e d) del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.**

Con riferimento alla posizione in oggetto, ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all'art.29, comma 1 lett. a), b), e d) del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., la A.C. Reggiana comunica di aver messo in atto quante nelle sue possibilità al fine di prevenire comportamenti violenti e pericolosi per l'incolumità pubblica.

La A.C. Reggiana ha adottato il "Modello 231" e il Codice Etico, (già trasmessi al vostro ufficio), che prevedono forme di prevenzione e controllo di comportamenti violenti e/o discriminatori dei sostenitori, correttamente attuato.

La A.C. Reggiana, per promuovere l'idea di un tifo leale e responsabile e per realizzare le condizioni affinché anche le tifoserie delle altre compagini calcistiche possano sostenere la propria squadra in un clima di serenità e di sano rispetto dei principi dello sport, ha adottato il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (ex art.27 Codice Giustizia Sportiva) e che consente di sanzionare propri tifosi che si rendano responsabili di determinate condotte violente in occasione delle gare.

La Società, nel ribadire la ferma condanna di ogni condotta violenta e/o discriminatoria, conferma il proprio impegno ad agire per l'immediata cessazione di siffatti comportamenti da parte dei propri sostenitori, consistente ad esempio nell'immediato esame delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per individuare eventuali responsabili, nonché a collaborare con le Autorità competenti in tal senso.

La A.C. Reggiana ha elaborato e adottato il "Codice Etico di Comportamento del tifoso" indirizzato a tutti gli spettatori che assisteranno alle partite che si svolgeranno presso lo stadio "Città del Tricolore" di Reggio Emilia, e in generale a tutti i sostenitori che parteciperanno a qualunque titolo alle manifestazioni/eventi di cui la società sarà organizzatrice o partecipe; la violazione anche di una sola regola comportamentale e in più generale dai principi delineati nel presente Codice Etico potrà rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto-contrattuale società-tifoso e, a secondo della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l'infrazione.





Inoltre, la Società ha istituito un Ufficio SLO (Supporter Liaison Officer), al fine di migliorare il dialogo con i propri tifosi e per prevenire qualsiasi comportamento non consono.

La A.C. Reggiana pianifica i suoi eventi secondo quanto previsto dal “Piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza”, nonché dal “Piano di Gestione dell’Evento”.

A.C. REGGIANA 1919 S.R.L.



SEDE LEGALE: VIA BRIGATA REGGIO, 32 - 42124 (RE)



P. IVA/C.F.: 02814100356



[WWW.REGGIANACALCIO.IT](http://WWW.REGGIANACALCIO.IT)